

81.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>FINI: Per un intervento volto a verificare i motivi per i quali la procura della Repubblica di Aosta non ha proceduto all'esame delle denunce e degli esposti riguardanti l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta (4-05316) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	5000	<p>Lanusei (Nuoro) (4-10107) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	5003
<p>GRIPPO: Per la tutela dei diritti della donna aggredita da due <i>marines</i> americani nella propria abitazione, sita a Napoli nei quartieri spagnoli (4-08381) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	5001	<p>RONCHI: Sugli accertamenti sanitari disposti per l'agente di custodia Eliseo Paganini (4-11194) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	5003
<p>MATTEOLI: Sul giudizio del Governo in merito alla legittimità dell'accettazione all'albo dei geometri di Pisa dell'iscrizione di Valdemaro Magli nei confronti del quale pende un'indagine disposta dal comune di San Giuliano Terme (4-06022) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	5002	<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sullo stato del procedimento penale a carico degli amministratori della Cassa per il Mezzogiorno nel periodo 1975-1976 (4-09059) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	5004
<p>PIREDDA: Per un intervento volto ad evitare la soppressione del carcere di</p>		<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire un miglior trattamento ai detenuti del carcere di Opera (Milano) (4-09083) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	5004
		<p>VESCE: Per la revoca della circolare che vieta alle detenute straniere ristrette nel carcere di Rebibbia (Roma) di poter comunicare telefonicamente con i propri familiari (4-09174) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	5005

FINI, MARTINAT e MASSANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quali esiti hanno avuto le seguenti denunce presentate alla Procura della Repubblica di Aosta ed a quella di Torino:

a) esposto sugli abusi relativi alle azioni straordinarie dei buoni benzina concessi in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta: Esposto inoltrato in data 23 giugno 1984 e corredato di documentazione;

b) denuncia sulle manifestazioni denominate « Incontri nella Bella Epoque » pagate dalla regione Valle d'Aosta ed organizzate presso la casa da gioco di Saint Vincent, dove si configurava uno spreco plateale di pubblico denaro e una notevole distrazione di fondi. Denuncia presentata in data 3 ottobre 1985 completata di documentazione;

c) denuncia sulla violazione della convenzione SITAV-SAISET-Regione concretizzata nella sperimentazione del gioco americano « Punto e Banco » e nelle conseguenti sottrazioni operate dalla società SAISET presso il casinò di Saint Vincent, grazie a « prese d'atto » illegittime della giunta regionale. Denuncia inoltrata in data 3 luglio 1985;

d) denuncia relativa agli abusi di potere del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dottor Augusto Rollandin, perpetrati con decreto n. 1543 del 3 ottobre 1985 nei confronti del commissario regionale presso la casa da gioco di Saint Vincent geometra Eraldo Mangano. Denuncia inoltrata in data 1° gennaio 1986;

e) denuncia relativa all'operato del comitato di gestione dell'USL e della

giunta regionale della Valle d'Aosta per aver indebitamente iscritto alcuni funzionari non aventi diritto in posizione apicale negli ultimi ruoli nominativi regionali e per aver omesso di ottemperare alle disposizioni ministeriali (Ministro del tesoro, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica) ed alla diffida del rappresentante del Ministero del tesoro in seno al collegio dei revisori dei conti. Denuncia presentata in data 24 agosto 1987;

2) quali iniziative ritenga di poter assumere, nell'ambito delle sue competenze, al fine di verificare i motivi per i quali la Procura della Repubblica di Aosta non abbia eventualmente proceduto all'esame delle denunce e degli esposti documentati sopra menzionati che da anni attendono riscontro giudiziario. (4-05316)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni assunte presso la procura generale della Repubblica di Torino sull'esito delle denunce elencate nell'interrogazione, risulta quanto segue:*

a) *esposto sugli abusi relativi alle assegnazioni straordinarie dei buoni benzina concessi in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta, registrato al n. 117/C del 1984 del pubblico ministero di Aosta e n. 294/C del 1984 del giudice istruttore.*

In data 30 novembre 1984, sulle conformi richieste del pubblico ministero, il giudice istruttore ha decretato non doversi promuovere l'azione penale;

b) *denuncia sulle manifestazioni denominate Incontri nella Bella Epoque, pagate dalla regione Valle d'Aosta ed organizzate presso la casa da gioco di Saint Vincent, registrata al n. 438/C del 1985 del pubblico ministero.*

In data 16 settembre 1986 è stata trasmessa al giudice istruttore con richiesta di non doversi promuovere l'azione penale. Il giudice istruttore, pur non rilevando allo stato estremi di reato nei fatti denunciati da Domenico Alosi, ha tuttavia svolto accertamenti diretti ad una più adeguata individuazione delle scelte organizzative compiute in relazione alle manifestazioni oggetto di doglianza, in considerazione dei costi rilevanti per esse sostenuti e dei conseguenti oneri per la regione Valle d'Aosta.

In data 18 ottobre 1988, all'esito di tali accertamenti, il giudice istruttore di Aosta ha pronunciato decreto di archiviazione;

c) denuncia inoltrata il 3 luglio 1985 sulla violazione della convenzione SITAV-SAISET Regione.

Fa parte del procedimento relativo alla nota inchiesta sul casinò di Saint Vincent, incardinato presso la procura della Repubblica di Torino (n. 279 del 1980 del registro generale del pubblico ministero). Il dibattimento si è svolto davanti alla quarta sezione del tribunale di Torino e si è concluso con sentenza emessa in data 31 gennaio 1989, con la quale, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, è stata affermata la responsabilità della maggior parte degli imputati. La procura della Repubblica ha proposto gravame, riservandosi di formulare i motivi dopo la lettura della motivazione della sentenza;

d) denuncia relativa agli abusi di potere del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dottor Augusto Rollandin, registrata al n. 557/C del 1985 del pubblico ministero e n. 50/C del 1986 del giudice istruttore.

In data 9 maggio 1986, sulle conformi richieste del pubblico ministero, il giudice istruttore ha decretato non doversi promuovere l'azione penale;

e) denuncia relativa all'operato del comitato di gestione dell'USL (unità sanitaria locale) e della giunta regionale della Valle d'Aosta, registrata al n. 334/C del 1987 del pubblico ministero.

In data 11 settembre 1987 è stata trasmessa per competenza alla pretura di Aosta che l'ha caricata al n. 835/C del 1987. In data 16 settembre 1987 il pretore

ha decretato non doversi promuovere l'azione penale.

Quanto sopra premesso, non sussistono le condizioni per iniziative di competenza di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

GRIPPO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che nei giorni scorsi una donna di quarantadue anni è stata aggredita nella sua abitazione, nei quartieri spagnoli, da due *marines* americani;

che per l'aggressione e lo stupro subiti la stessa è ancora ricoverata in ospedale avendo riportato numerose contusioni;

che i due stupratori sono stati colti in flagrante dalla polizia e che oggi invece di essere processati per direttissima sono stati rispediti a casa presso la base NATO di Bagnoli e la loro grave vicenda affidata alla magistratura statunitense;

che il magistrato napoletano, dottoressa Isabella Iaselli, ha dichiarato in merito al fatto che il quartiere dove è avvenuto il gravissimo episodio è « un quartiere di prostitute », con questo motivando la scarcerazione dei due responsabili —:

quali provvedimenti il ministro intenda assumere per tutelare i diritti della vittima, che non solo vede lesa la propria incolumità fisica, pur restandosene in casa, ma diviene oggetto di razzistica rappresentazione, assieme agli abitanti di tutto il quartiere, nonostante l'antropologia sociale non sia e non debba essere l'oggetto di giudizio del magistrato, ma solo i reati commessi e i diritti all'incolumità lesi siano da giudicare. (4-08381)

RISPOSTA. — A carico di due militari statunitensi, identificati in Patrick Mc Coy e Bryan Vaughn, pende procedimento penale presso l'ufficio istruzione del tribunale di Napoli per i reati di violenza carnale, violazione di domicilio e lesioni personali in danno di Anna Maria Sales, nonché di

resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni. Le indagini in corso sono coperte dal segreto istruttorio.

Con nota del 22 settembre 1988 n. 1050, la procura generale presso la corte d'appello di Napoli ha inoltrato a questo Ministero una dettagliata esposizione dei fatti ascritti agli imputati, unitamente alla istanza del comando militare statunitense di Napoli diretta ad ottenere la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, spettante nel caso di specie allo Stato italiano, come Stato di soggiorno, a norma dell'articolo settimo paragrafo 3 (b) della Convenzione di Londra del 18 giugno 1951 tra i partecipanti al Trattato nord atlantico, esprimendo parere contrario all'accoglimento della istanza stessa.

Con nota del 14 ottobre 1988, n. 054/515, il Ministero degli affari esteri, direzione generale affari del personale — ufficio quarto — NATO, interpellato da questo Ministero per il prescritto parere, comunicava di ravvisare, nel caso in esame, alcuni aspetti che non sembravano idonei a giustificare, sul piano dell'opportunità, la rinuncia all'esercizio della giurisprudenza italiana. Questo Ministero, con nota dell'11 ottobre 1988, diretta alla citata procura generale, decideva di non richiedere che si facesse luogo alla rinuncia, in considerazione della obiettiva gravità dei fatti ascritti e della indignazione suscitata dagli stessi sulla popolazione. Tale determinazione, in pari data, veniva segnalata al Ministero degli affari esteri e, per conoscenza, all'ambasciata degli Stati Uniti in Roma.

Il magistrato della procura della Repubblica di Napoli, incaricato delle prime indagini istruttorie, non ha rimesso in libertà i due militari statunitensi tratti in arresto dalla polizia, ma ha disposto, in data 10 settembre 1988, che essi venissero immediatamente tradotti e lasciati in stato di arresto nella struttura pertinente al comando United States Navy Support Activity sito in Napoli alla via Scarfoglio di Agnano, ritenendo che le esigenze cautelari di cui all'articolo 253 del codice di procedura penale, in relazione alla gravità dei fatti che denota una notevole pericolosità sociale, potevano essere adeguatamente soddisfatte dal mantenimento della custodia cautelare

in luogo diverso dal carcere, attese le assicurazioni scritte dei rappresentanti della marina militare statunitense.

Interpellato tramite la procura generale della Repubblica di Napoli, in merito a sue pretese dichiarazioni fatte alla stampa, il magistrato ha categoricamente smentito di aver rilasciato l'intervista nei termini riportati dalla stampa, ed in particolare di aver usato frasi offensive per i quartieri della sua città, essendosi limitato, per pura cortesia, ad illustrare per telefono, ad un giornalista che ne aveva fatto richiesta, l'aspetto giuridico dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

MATTEOLI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che

il geometra Valdemaro Magli, dipendente del comune di San Giuliano Terme (Pisa), è stato costretto a chiedere la pensione anticipatamente, e quindi a dimettersi, perché il consiglio comunale ha votato l'istituzione di una commissione di indagine per indagare sull'operato dello stesso;

in data 26 aprile 1988 è stata accettata l'iscrizione all'Albo dei geometri della provincia di Pisa del geometra Magli senza aspettare almeno la fine dell'indagine disposta dal consiglio comunale —

se trovano giusto ed opportuno l'accettazione dell'iscrizione all'Albo;

se risulta ai ministri che esponenti politici hanno fatto pressioni al Consiglio dell'ordine dei geometri per aderire ai desiderata del geometra Magli. (4-06022)

RISPOSTA. — Il geometra Valdemaro Magli, già dipendente del comune di San Giuliano Terme, è stato collocato in quiescenza dal 1° marzo 1988 ed è stato reinscritto all'albo professionale con delibera del consiglio del collegio dei geometri di Pisa in data 17 maggio 1988. In proposito, il prefetto di Pisa ha comunicato che il geometra Magli ha chiesto il pensionamento anti-

cipato per motivi di salute e che non risulta sia stata istituita alcuna commissione d'indagine al fine di indagare sull'operato dello stesso.

Di conseguenza si ritiene non sussista alcun motivo ostativo all'iscrizione del geometra Magli all'albo dei geometri della provincia di Pisa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

PIREDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia: — Per sapere — premesso che*

ha destato notevole allarme nelle popolazioni dell'Ogliastra la notizia delle decisioni ministeriali relative alla soppressione delle carceri di Lanusei;

atteso che la zona dell'Ogliastra, che è attualmente la zona più isolata e depressa tra le zone interne della Sardegna, verrebbe ad essere ulteriormente depauperata di un sia pure modesto punto di forza;

ritenuto che gli interventi di razionalizzazione ubicazionale del sistema carcerario ha gli aspetti positivi allorché sopprime il carcere dell'Asinara sempre che anche ciò, non si realizzi in danno degli agenti di custodia, non altrettanto positivo è quando chiude il carcere di Lanusei;

se intende rivedere il provvedimento assunto, garantendo la permanenza a Lanusei del carcere così come chiesto dalle autorità locali, dalle famiglie dei carcerati e dagli agenti di custodia. (4-10107)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1989 è stata disposta la sospensione della esecutività del decreto di soppressione relativamente ad alcuni istituti penitenziari, tra cui la casa circondariale di Lanusei (Nuoro).*

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

RONCHI e RUSSO FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere, in relazione al caso dell'agente Eli-*

seo Paganini che è stato considerato non idoneo al servizio a causa di una ipertensione arteriosa grave — premesso che:

in data 5 febbraio 1982 venne respinta l'istanza del signor Paganini in seguito ad accertamenti sanitari eseguiti presso la commissione medica di Roma il 16 gennaio e l'11 settembre 1982;

in data 9 luglio 1980 la casa di reclusione di San Gimignano certificò che l'agente Paganini era esente da malattie organiche in atto;

in data 23 gennaio 1982, la commissione giudicò che « qualora in successivi accertamenti risulti » è da considerarsi di quinta categoria tabella A —:

per quali motivi non sono stati eseguiti successivi accertamenti visto che la malattia è chiaramente stata causata dalle condizioni in cui il Paganini ha prestatato servizio. (4-11194)

RISPOSTA. — *L'agente di custodia in congedo Eliseo Paganini si è arruolato nel corpo in data 1° settembre 1977. Dal 19 giugno 1981 al 14 gennaio 1982, ha fruito di 210 giorni di licenza per convalescenza, concessa dalla commissione medica ospedaliera di Roma per disturbi funzionali cardiaci - ipertensione arteriosa.*

La commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale del 16 gennaio 1982, n. 968, ha giudicato il suddetto permanentemente non idoneo al servizio militare di istituto perché affetto da ipertensione arteriosa grave, infermità, allo stato, non dipendente da causa di servizio. La medesima commissione ha altresì dichiarato che, qualora in successivi accertamenti l'infermità fosse risultata dipendente da causa di servizio, sarebbe stata ascrivibile, ai fini di pensione, alla quinta categoria tabella A per anni cinque.

Il Paganini, in data 27 luglio 1981, ha presentato istanza di riconoscimento della infermità: disturbi funzionali cardiaci - ipertensione arteriosa. La commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale dell'11 settembre 1982, n. 1275, ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la citata infermità.

Con istanza del 20 settembre 1982, il Paganini ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo per la menomazione derivante dall'infermità indicata. Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nella seduta del 3 febbraio 1986, ha ritenuto, invece, che l'infermità grave ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di infermità legata a turbe neuro-circolatorie di natura endogeno-costituzionale; che la brevità del servizio non può aver nocivamente influito neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Pertanto, in relazione a tale parere, l'ufficio competente di questo Ministero in data 10 aprile 1987, ha emesso il decreto di diniego della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto il militare in congedo. In data 19 gennaio 1985, con decreto ministeriale n. 3627, era stata, altresì, respinta la domanda dell'interessato intesa ad ottenere la pensione privilegiata per la già citata infermità grave ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — Al Ministro di grazia e giustizia: — Per conoscere — premesso che:

fin dal 1983 è pendente presso l'ufficio istruzione del tribunale penale di Roma, XIV Sezione, il procedimento (n. 2471/83) per i reati di interesse privato in atti di ufficio e circostanze aggravanti per fatti inerenti alla gestione della Cassa per il Mezzogiorno negli anni 1975-76;

l'indagine penale riguarda i componenti del consiglio di amministrazione della Cassa stessa nei nomi di: Gabriele Pescatore, Francesco Coscia, B. De Rossi, Antonio Franco, Alfredo Monferini, Eugenio Sanmarco, Emilio Sodini;

sui fatti indagati sono state espletate minuziose perizie tecniche;

vi è interesse pubblico a definire se e chi siano i responsabili di tale « allegria » gestione, le cui pendenze conti-

nuano a gravare sulle strutture pubbliche dell'intervento per il Mezzogiorno;

appare necessario l'accertamento di eventuali motivi di incompatibilità fra le pendenze stesse e le delicate funzioni che anche attualmente continuano ad essere esercitate da alcuni degli inquisiti nella suddetta Cassa —

per quali motivi non sia ancora stato definito il suddetto procedimento giudiziario, nonostante siano passati oltre cinque anni dall'istruttoria penale. (4-09059)

RISPOSTA. — Il consigliere istruttore del tribunale di Roma, con riferimento all'interrogazione, ha comunicato che il procedimento penale n. 2471/83A del giudice istruttore è stato definito, in data 31 gennaio 1989, con sentenza di proscioglimento degli imputati perché il fatto non sussiste.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

da quanto risulta all'interrogante le condizioni dei detenuti nel carcere di Opera (Milano) non rispondono a criteri degni di un complesso carcerario concepito modernamente;

i familiari dei detenuti sono costretti a lunghissime attese, fino a due ore, prima di essere ammessi, mai prima delle ore 10, al colloquio con il parente detenuto;

il vitto per i detenuti viene distribuito in quantità al di sotto del minimo, cosa che obbliga gli stessi ad acquistare cibo allo spaccio interno a prezzi maggiorati rispetto a quelli indicati sui prodotti stessi;

molto di frequente e senza plausibili motivi vengono effettuate perquisizioni personali e nelle celle —

quali provvedimenti intenda adottare affinché la situazione nel carcere di Opera raggiunga un grado di tollerabilità da parte dei detenuti. (4-09083)

RISPOSTA. — *Dalla relazione redatta dall'ispettore distrettuale di Milano, all'esito delle indagini disposte da questa Amministrazione sulle condizioni dei detenuti nella casa di reclusione di Milano Opera, è emerso con chiarezza che nessun rilievo può essere mosso alla gestione del direttore dell'istituto medesimo.*

Infatti, è rimasto accertato, in particolare, che il vitto viene controllato, sia come qualità sia come quantità, da un delegato del direttore e dalla commissione dei detenuti, sorteggiata secondo il disposto dell'articolo 9 della legge 354 del 1975: di tale prelievo-controllo si prende nota in un registro in cui appongono la propria firma sia i componenti della commissione vitto sia l'agente addetto al prelievo ed il delegato del direttore.

I rappresentanti della commissione vitto detenuti sostano nei locali della cucina fino alle ore 10 di ogni giorno finché non accertano che i generi prelevati vengano impiegati, tutti, secondo la loro destinazione.

Per quanto riguarda la sosta dei familiari che accedono alla struttura per effettuare i colloqui con i parenti detenuti, è rimasto accertato che la sosta all'esterno del complesso viene contenuta in dieci minuti circa e gli stessi familiari vengono accompagnati all'interno, nell'apposita sala d'attesa, appena si rende disponibile l'agente incaricato dell'accompagnamento di tali familiari. La sosta si potrae, invece, all'interno della struttura, nella sala d'attesa in cui esiste un unico ufficio-buca per il rilascio dei permessi di colloquio. Il primo gruppo di familiari accede nelle sale alle ore 8.45 ed alle ore 10 già comincia il secondo turno di colloqui. Le attese, specialmente nella giornata di sabato, in cui mediamente si effettuano cento colloqui, debbono tenere conto della disponibilità di sole sei sale colloquio, ognuna delle quali con sette posti detenuto, oltre quattro sale che possono essere usate da quattro singoli detenuti e dalle loro famiglie.

Per quanto riguarda le perquisizioni personali e nelle celle, le stesse vengono fatte sia a scopo preventivo sia intimidatorio e quindi con frequenza non routinaria, ma ovviamente imprevedibile. Solo quando c'è

un obiettivo mirato, esse avvengono con più frequenza nei confronti di un determinato detenuto, specie nel caso di confidenze avute o per sospetti provocati da comportamenti anomali o di altra natura.

L'ispettore distrettuale di Milano, a conclusione della propria relazione, ha riferito che il grado di tollerabilità della vita da parte dei detenuti della casa di reclusione di Milano Opera deve ritenersi più alto rispetto a tanti altri istituti, ed ha segnalato che:

i periodi che i detenuti possono trascorrere all'aperto (passeggi) vanno dalle ore 9 alle 11.15 e dalle 13 alle 15.15;

le ore di socialità (in sezione od in appositi locali) possono fruirsi in continuazione dalle 8.30 alle 19;

è data possibilità ai detenuti di svolgere attività artistico-teatrali;

funziona un corso di scuola media ed un corso di scuola elementare;

sta per iniziare un corso di orientamento al lavoro (per successivi mestieri, ad esempio di tipografo, elettricista, eccetera. Tale corso è finanziato dall'Ente regione Lombardia e gestito dal consorzio Milano sud-ovest;

è attivato un corso (produttivo) di maglieria nella sezione femminile;

sta per iniziare nel reparto uomini un corso di apprendista aiuto-cuoco e uno di ortocoltura-giardinaggio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

**VESCE, AGLIETTA, FACCIO, MEL-
LINI, e RUTELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che*

con una nuova circolare, nel carcere di Rebibbia femminile, è stato disposto che le detenute straniere giudicate in primo grado e quindi dipendenti dalla direzione del carcere, non possano più effettuare le telefonate ai propri familiari nella propria lingua;

la circolare è dovuta alla Direzione generale degli Istituti di Prevenzione e Pena che ha disposto la presenza dei vari traduttori durante le chiamate, senza poi occuparsi di metterli a disposizione;

Rebibbia femminile è un carcere con almeno il 40 per cento di detenute straniere, alle quali, a causa di questo provvedimento, verrà impedito, di fatto, ogni contatto con i propri familiari con i quali spesso non possono nemmeno effettuare i colloqui vista la lontananza;

questa circolare si scontra con l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario che recita: « I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia », nonché con la stessa disposizione che prevede la segretezza della corrispondenza;

le telefonate vengono comunque registrate e potrebbero, di conseguenza, essere successivamente tradotte;

nelle ultime settimane il provvedimento coinvolge anche le persone giudicabili;

le detenute straniere già vivono grosse difficoltà determinate da un isolamento maggiore per la via della differenza di lingua e sono spesso penalizzate nei confronti delle altre detenute per l'impossibilità di usufruire dei benefici della « legge Gozzini » (non hanno un recapito a cui fare riferimento per ottenere i permessi previsti o non trovano chi garantisca per loro per ottenere la semilibertà) —;

se non ritenga necessario intervenire per disporre la revoca di questa circolare discriminatoria nei confronti delle detenute straniere che non solo è lesiva dei loro diritti umani e civili ma ne impedisce di fatto ogni possibile reinserimento sociale vista l'impossibilità a mantenere i propri rapporti umani e familiari.

(4-09174)

RISPOSTA. — *L'articolo 37 del regolamento d'esecuzione dell'ordinamento penitenziario vigente dispone che nessuna telefonata può essere consentita se il detenuto non avanza istanza scritta con indicazione del numero telefonico, della persona che risponde e dei motivi della telefonata. Il contatto telefonico deve essere stabilito dal personale dell'istituto e la conversazione deve essere ascoltata e registrata con idonee apparecchiature.*

La citata disposizione ha lo scopo di prevenire ed impedire che attraverso le comunicazioni telefoniche possano realizzarsi attività illecite o, comunque, pericolose per la sicurezza degli istituti. L'ascolto delle telefonate effettuate dai detenuti e dagli internati, è finalizzato alla comprensione del contenuto della conversazione, per cui appare legittimo, qualora si tratti di lingue straniere non conosciute da operatori penitenziari, stabilire dei controlli.

Questa Amministrazione, consapevole dell'importanza per i detenuti di mantenere contatti con la famiglia e del particolare rilievo che la conversazione telefonica assume per quelli stranieri, ha diramato in data 26 ottobre 1988 una circolare con la quale invitava le direzioni degli istituti penitenziari a favorire i rapporti dei detenuti e degli internati con il mondo esterno.

A tal fine, si è disposto che le direzioni si rivolgano ad interpreti di sicuro affidamento, scelti tra coloro che sono iscritti nello speciale albo del tribunale nel cui circondario si trova l'istituto. Le relative spese sono poste a carico di questa Amministrazione.

Una diversa soluzione del problema, come l'abolizione dell'ottavo comma dell'articolo 37 del regolamento d'esecuzione dell'ordinamento penitenziario, potrà aversi solo sul piano legislativo, con una modifica degli attuali testi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.